

STATUTO

VENEZIAFIERE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: VENEZIA VE SESTIERE SAN POLO 2120

Codice fiscale: 02935370276

Numero Rea: VE - 250788

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-02-2008 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

Art.1) - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata:

"VENEZIAFIERE S.p.A."

Art.2) - Sede

2.1. La società ha sede nel Comune di Venezia.

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito del Comune indicato al comma 1 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art.3) - Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

la promozione, il coordinamento, l'organizzazione e realizzazione per conto proprio e anche per conto terzi di fiere, di mercati, mostre, esposizioni di qualsivoglia natura e caratteristiche, generali e specializzate, temporanee e permanenti a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, nonché la promozione ed il coordinamento di tali eventi.

La Società può stabilire rapporti di collegamento o di partecipazione con Consorzi, Società o organismi aventi per oggetto il raggiungimento di fini analoghi. A tal fine potranno essere stipulati accordi di collaborazione generalizzati o validi per singoli temi. Potrà anche patrocinare iniziative, promuovere direttamente o in partecipazione con altri servizi connessi alle attività sud-

dette.

La società potrà quindi produrre e commercializzare materiale promozionale quale ad esempio: video, pubblicazioni, cataloghi, gadget ed oggetti vari.

Potrà svolgere attività editoriale.

La Società può, inoltre, nel rispetto della vigente normativa in materia di attività bancaria, finanziaria e di intermediazione, compiere ogni operazione mobiliare e immobiliare, e quindi acquistare, vendere, permutare, locare, costruire, affittare, amministrare immobili, e compiere ogni altra operazione mobiliare ed immobiliare necessaria o utile al conseguimento dello scopo sociale.

Essa può assumere interessenze quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, enti pubblici o privati, associazioni aventi scopi analoghi o affini, potrà prestare garanzie mediante assunzioni d'ipoteche fidejussorie ed avalli bancari con delibera unanime del Consiglio d'Amministrazione. La Società opererà nel rispetto delle discipline dettate dalle leggi statali e regionali in materia di manifestazioni fieristiche e mercatali.

Sono espressamente esclusi l'esercizio in via professionale delle attività di cui all'art. 1 della Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e lo svolgimento in via prevalente delle operazioni finanziarie previste dall'art. 4 del D.L. n. 143/1991; convertito in Legge n. 197/1991 restando comun-

que esclusa, ai sensi dell'art. 6, comma 11/bis della citata legge n.197/1991 l'attività di locazione finanziaria.

Art.4) - Durata

La Società durerà fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o abbreviata con la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art.5) - Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zerozero) suddiviso in n. 30.000.000 (trentamila) azioni ordinarie da nominali Euro 0,01 (zero virgola zero uno) cadauna.

Art.6) - Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

Oltre le azioni ordinarie, che attribuiscono ai soci uguali diritti, possono essere create, nel pieno rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni aventi diritti diversi, ai sensi dell'art. 2348 e seguenti del c.c..

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorre l'interesse nella misura annua di 3 (tre) punti in più del prime rate ABI, fermo il disposto dell'art.2344 c.c.

Art.7) - Aumento del capitale sociale

7.1. Il capitale può essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili, con la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto al successivo comma 3 .

7.2. Le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute, fermi restando i casi di esclusione o di limitazione del diritto di opzione, nel rispetto delle norme di legge applicabili. L'assemblea può deliberare aumenti di capitale da sottoscrivere anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti

7.3. L'assemblea può delegare la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale agli amministratori, che potranno procedere ad uno o più aumenti nel termine massimo di cinque anni e fino all'importo e determinato dall'assemblea stessa. Le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno apposito termine per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

7.4. In deroga all'articolo 8, comma 2 del presente statuto, con la deliberazione dell'assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, a ciascun socio conferente può essere assegnato un numero di azioni non proporzionale al valore del conferimento, purché non superiore al medesimo.

Art.8) - Trasferimento delle azioni

A) Trasferimento inter vivos

8.1. Ai fini del presente statuto è considerato trasferimento qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale derivi il mutamento della titolarità di dette azioni o diritti, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la cessione in blocco, forzata o coattiva, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati.

8.2. (diritto di prelazione) Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi senza limitazioni e/o vincoli di sorta, salvo il rispetto delle prescrizioni in tema di circolazione delle azioni poste dall'articolo 2355 codice civile e salvo il diritto di prelazione disciplinato dalle seguenti disposizioni.

8.3. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tut-

to o in parte, a titolo oneroso, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà darne comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, agli altri soci e all'organo amministrativo, precisando il prezzo e tutte le condizioni della cessione.

Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione i soci dovranno comunicare ai soci venditori se intendono esercitare il diritto di prelazione, in ogni caso la prelazione deve essere esercitata sull'intera quota ceduta.

Scaduto tale termine senza comunicazione affermativa si intenderà che vi abbiano rinunciato.

Qualora alcuni dei soci aventi diritto di prelazione non lo esercitassero nei termini previsti, gli altri avranno diritto di prelazione per l'acquisto anche della parte che loro spettava con le modalità sopra previste; soltanto nel caso in cui anche costoro non esercitassero il diritto di prelazione sull'intera quota in trasferimento, il socio alienante potrà trasferire liberamente a terzi, le proprie quote sociali.

8.4. Le azioni sono in ogni caso liberamente trasmissibili per atto tra vivi, con conseguente esclusione del diritto di prelazione di cui ai superiori punti 8.2 e 8.3, ove il trasferimento avvenga a favore della Regione Vene-

to, di Enti Pubblici operanti nell'ambito della Regione Veneto, ovvero a favore di società partecipate dagli Enti in discorso.

B) Trasferimento mortis causa

8.5 II trasferimento delle quote è libero qualora avvenga per causa di morte.

8.6 In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

Art.9) - Finanziamenti soci

La Società nei limiti delle Leggi che disciplinano la raccolta del risparmio potrà:

a) acquisire fondi in tutte le forme consentite ivi compresi conferimenti di capitale e versamenti in conto capitale o a fondo perduto e finanziamenti sia fruttiferi sia infruttiferi, da soci e società controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. e presso controllate da una stessa controllante e in ogni modo quelle effettuate all'interno di un medesimo gruppo di società;

b) emettere cambiali finanziarie e/o certificati di investimento nei confronti dei soggetti di cui al punto a) e nel rispetto delle norme vigenti.

Art.10) - Obbligazioni

10.1. L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata

dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

10.2. L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'Organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

10.3. Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile.

Art.11) - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite dagli articoli 2364, 2364-bis e 2365 Codice Civile.

Art.12) - Convocazione

12.1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

12.2. L'Assemblea, atteso che la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, in deroga alle previ-

sioni del primo comma dell'art.2366 del Codice Civile, è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

12.3. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

12.4. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa

partecipa la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

12.5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 12.4, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

12.6. Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 Codice Civile, è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

12.7. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine di cui sopra può essere dilazionato al maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In caso di utilizzo di tale maggior termine, l'organo amministrativo segnalerà nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le assemblee già

convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Art.13) - Costituzione

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria si intende regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino, in prima convocazione, più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino, in proprio o per delega, più di un terzo del capitale sociale.

Per calcolare il concorso del capitale necessario per la validità dell'assemblea, si terrà anche conto delle azioni degli amministratori e dei soci che per qualsiasi ragione vogliono o debbano astenersi dal voto. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni che riguardino la loro responsabilità.

Art.14) - Luogo di svolgimento dell'assemblea

14.1. L'assemblea può approvare un regolamento che disciplinerà lo svolgimento dei lavori assembleari e che avrà valore anche per le assemblee successive, sino a modificazioni.

14.2. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in

più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e
ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato
atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed
il Segretario della riunione, che provvederanno alla for-
mazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di ac-
certare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risul-
tati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di perce-
pire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di ver-
balizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare al-
la discussione ed alla votazione simultanea sugli argo-
menti all'ordine del giorno, nonché di visionare, riceve-
re o trasmettere documenti.

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luo-
ghi audio/video collegati a cura della società, nei quali
gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere
svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Pre-
sidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre
essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i
luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art.15) - Presidenza

Le assemblee dei soci sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di questo, dal Vicepresidente, se nominato, o, in assenza di questi, da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non azionista e nomina, altresì, ove lo ritenga opportuno, due scrutatori tra gli azionisti ed i sindaci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Presidente farà redigere il verbale da un notaio.

Art.16) - Diritto di intervento

16.1. Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto, ovvero di strumenti finanziari partecipativi aventi diritto di voto nell'assemblea stessa.

16.2. Ai fini dell'intervento non è necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione, né degli strumenti finanziari partecipativi e relativa certificazione.

16.3. Ogni azionista che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta. Spetta al Presidente dell'assem-

blea constatare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto vincolano anche i soci dissenzienti.

Art.17) - Diritto di voto

17.1. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto, salvo che nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi del precedente art. 6 e che a fronte del riconoscimento di particolari diritti siano senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

17.2. Le azioni prive di diritto di voto o a voto limitato acquistano il diritto di voto qualora la società sia inadempiente rispetto agli obblighi assunti con l'emissione, salvi restando gli ulteriori rimedi a disposizione del socio.

Art.18) - Assemblea totalitaria

E' valida, anche senza formale convocazione, l'assemblea alla quale sia presente l'intero capitale sociale, la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo ed il collegio sindacale ai sensi dell'art. 2366, 4 comma del c.c. e dell'organo cui sia affidato il controllo con-

tabile, se nominato.

In tali ipotesi, tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione di argomenti in relazione ai quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.19) - Quorum deliberativi delle assemblee

L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti azionisti che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea straordinaria, in prima, seconda e terza convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Art.20) - Amministrazione

20.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Organo di vigilanza è il Collegio sindacale.

La nomina degli Amministratori spetta all'assemblea ordinaria.

Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo

di 7 ad un massimo di 21 membri, nominati con le modalità di cui all'art. 21 del presente statuto.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, non può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione se non entro il limite di cui al presente statuto, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti rimarranno in carica per un periodo di tempo pari alla durata residua del mandato conferito agli amministratori già in carica.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e deve immediatamente convocarsi l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori .

II Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Presidente ed, eventualmente, di un Vice Presidente, scegliendoli tra i suoi membri, se l'assemblea non vi ha già provveduto.

Per la nomina degli amministratori per qualsiasi motivo non nominati ai sensi del procedimento descritto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 C.C.

Sino a diversa deliberazione dell'assemblea, anche in se-

de ordinaria, gli amministratori sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

20.2. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio oltre ad un eventuale emolumento mensile od annuale, determinato con delibera dell'Assemblea dei soci.

All'Organo Amministrativo potrà essere riconosciuto inoltre il diritto di percepire, ad avvenuta cessazione dalla carica, una indennità denominata "di collaborazione coordinata e continuativa» (art. 16, I comma, lettera C) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni).

A tal fine si autorizza espressamente l'accantonamento a carico del bilancio della Società di una somma, anch'essa da determinarsi annualmente o per tutta la durata del rapporto, da parte dell'Assemblea dei Soci, evidenziando l'operazione in apposita voce patrimoniale denominata "Fondo Accantonamento Indennità di Fine Rapporto Amministratori".

L'Organo Amministrativo potrà inoltre accordare presso primarie compagnie di assicurazione una appropriata polizza di assicurazione al fine di coprire il rischio di esborso di cui al precedente capoverso.

Art.21) - Modalità di riunione del Consiglio di Amministrazione e validità delle delibere

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana o di un altro paese dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, ovvero qualora la convocazione sia richiesta da almeno un amministratore o da almeno due componenti del collegio sindacale.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, il Consiglio si considera tenuto nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con periodicità almeno trimestrale.

Tra il giorno di inoltro della convocazione, per mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento e quello fissato per l'adunanza dovranno intercorrere almeno tre giorni liberi .

In caso di urgenza il Presidente o chi per esso, potrà convocare il Consiglio di Amministrazione, con telegramma o a mezzo telefono o a mezzo telefax, anche per lo stesso giorno.

Il Consiglio viene presieduto dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio può nominare un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non è consentito il voto per delega.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio è tenuto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo del segretario.

L'uno e l'altro sottoscriveranno i relativi verbali.

Art.22) - Poteri del Consiglio di Amministrazione

All'Organo Amministrativo sono conferiti tutti i più ampi poteri per la gestione della società con facoltà di compiere, senza limitazioni di sorta, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

L'Organo Amministrativo ha quindi tra l'altro la facoltà di transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, acquistare, vendere, permutare mobili ed immobili, conferirli in società costituite e costituende, assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti e nei limiti di cui all'art. 3 del presente statuto; contrarre mutui ed obbligazioni in genere, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, gli uffici Provinciali del Tesoro, Istituti di Credito e di Emissione, Casse di Risparmio e in genere presso qualunque altro ufficio pubblico e privato, con esonero per i terzi da ogni qualsiasi responsabilità al riguardo.

II Consiglio potrà, salve le limitazioni di legge, delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ed i propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri fissando i limiti dei poteri, le forme nelle quali dovranno estrinsecarsi ed i compensi eventuali secondo quanto giudicherà opportuno.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di nominare e revocare Direttori Generali, Dirigenti e Procuratori, determinandone i poteri e gli emolumenti, nonché mandatari "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti. Tutte le facoltà di cui al presente articolo potranno essere esercitate anche dall'assemblea quando, a giudizio di

questa, sarà ritenuto opportuno.

Art.23) - Poteri di firma e rappresentanza

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione; essa spetta inoltre, ove nominati, ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati, con facoltà di agire in qualsiasi sede o grado di giurisdizione, anche per i giudizi di cassazione e revocazione, con firma libera.

La firma sociale spetta inoltre singolarmente o congiuntamente alle persone investite di speciali poteri, nei limiti previsti dall'art. 20.

Art.24) - Assunzione di responsabilità

Con riferimento all'articolo 11, comma 6°, del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472, la società assume, anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o dagli Enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che l'Organo Amministrativo della società commetta nello svolgimento delle sue mansioni e nei limiti dei suoi poteri. L'assunzione vale nei casi in cui l'Organo Amministrativo abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando lo stesso abbia volontariamente agito in danno della società. E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa rivesta connotazioni di particolare gravità come definite nell'art. 5, 3° comma,

dello stesso D.lgs. 472/97.

La particolare gravità si intende provata quando i giudici tributari investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo, o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'Ufficio o dall'Ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di obblighi tributari.

Art.25) - Collegio sindacale

Il controllo della società è affidato ad un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti. La nomina, la durata in carica, le attribuzioni ed i doveri sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge.

La retribuzione del Collegio Sindacale è fissata anticipatamente al momento della nomina e non potrà essere inferiore ai minimi stabiliti dalla tariffa professionale.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente, necessario per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza, salvo il rispetto delle disposizioni di cui al secondo e terzo comma.

All'azione di responsabilità nei confronti del collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le dispo-

sizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

La denuncia di gravi irregolarità della gestione è presentata al tribunale con ricorso presentato da tanti soci che rappresentino un decimo del capitale sociale.

Art.26) - Controllo contabile

Fintantochè la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, che dovrà in tal caso essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia; in assenza si applica l'art. 2409/bis del Codice Civile.

Art.27) - Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge il Consiglio di Amministrazione provvederà alla redazione del bilancio con la relativa Nota Integrativa, corredato dalla Relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art.28) - Destinazione degli utili

28.1. Gli utili risultanti dal bilancio dedotto almeno un cinque per cento da destinarsi alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, andranno ripartiti nei modi e nella misura che di-

sporrà l'assemblea all'atto dell'approvazione del bilancio.

28.2. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

28.3. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. L'assemblea può deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero rinviare la distribuzione degli utili in tutto od in parte all'esercizio successivo.

28.4. Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

28.5. I dividendi non esatti andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

Art.29) - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art.30) - Clausola compromissoria

30.1. Ai sensi dell'articolo 34 e seguenti del decreto

legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale ed, in particolare: quelle insorgenti tra i soci; insorgenti tra i soci e la società; promosse da amministratori e sindaci o nei loro confronti; relative alla validità delle delibere assembleari; relative alla interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e dello statuto.

30.2. Il Collegio Arbitrale, composto da tre membri, è nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia. Dopo la nomina i tre arbitri provvedono a designare il Presidente del Collegio. In caso di mancata nomina del Collegio Arbitrale, ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, provvede, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario si trova il Comune in cui è posta la sede della società.

30.3. Entro novanta giorni dalla costituzione il Collegio arbitrale decide a maggioranza dei membri secondo equità, salvo nei casi previsti dall'articolo 36, primo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. Quando decide sulla validità delle delibere assembleari al Colle-

gio arbitrale compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

30.4. Il Collegio Arbitrale stabilisce a chi fa carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello stesso.

30.5. La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria, deve essere approvata con delibera dell'assemblea dei soci assunta con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 c.c..

Art.31) - Domiciliazione degli azionisti - Foro convenzionale

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società si intende eletto ad ogni effetto di legge presso quello risultante dal libro soci.

Nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, tutte le contestazioni fra gli azionisti e la Società che non sono remissibili in arbitrato, sono decise dall'Autorità Giudiziaria nella cui circoscrizione ha sede legale la Società.

Art.32) - Rinvio

Per tutto quanto qui non previsto si fa riferimento alle

disposizioni di legge in materia di società per azioni.

Copia corrisponde ai documenti depositati presso la società